



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. Prima - Sez. II

559/C.4713.10089.D(1)

Roma, 5 LUG. 1996

OGGETTO: Qualificazione giuridica dell'attività di sorveglianza disarmata svolta da soggetti non autorizzati - artt.133 e 134 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 28.6.1931, n.773.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Questo Ministero ha potuto constatare che negli ultimi tempi si sono diffuse imprese che, prive di qualunque titolo di polizia, disimpegnano particolari servizi di vigilanza consistenti nel segnalare via radio alle Forze di Polizia situazioni di possibile pericolo per il patrimonio di terzi avvalendosi di personale dipendente sprovvisto della qualifica di guardia giurata.



Ministero dell'Interno

- 2 -

Questa particolare tipologia di attività è stata oggetto di valutazioni di diverso segno da parte delle giurisdizioni amministrative e penali.

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 1177 del 19.11.1993 col numero n. 782 del 26.1.1994), in riforma della decisione della Corte d'Appello, ha rilevato che i servizi in questione non presentavano le caratteristiche dell'attività resa dalle guardie giurate e, pertanto, non potevano essere ricodotti sotto la disciplina dell'art. 134 T.U.L.P.S.

Di diverso avviso si è mostrato il TAR Puglia nella sentenza n. 178/95 del 21.6.1994.

Il Giudice Amministrativo ha infatti considerato che tale tipologia di prestazioni, sostanziandosi in una sorveglianza sul patrimonio, deve considerarsi sottoposta al regime autorizzatorio di polizia.

In considerazione delle divergenze di opinioni soprariassunte e delle incertezze interpretative rappresentate dagli Uffici periferici, questo Ministero ha ritenuto di dover approfondire la problematica interpellando il Consiglio di Stato il quale si è espresso al riguardo con il parere n.2596/95 del 18.10.1995 qui unito in copia.

L'On.le Collegio ha, in via preliminare, osservato che la vigilanza sui beni, in quanto diretta a tutelare aspetti della sicurezza pubblica, deve considerarsi in linea generale riservata allo Stato e può essere esercitata dai privati soltanto nelle particolari ipotesi contemplate dagli artt.133 e 134 T.U.L.P.S..

Premesso ciò, il Consiglio di Stato ha rilevato che non è indispensabile l'esercizio di poteri di intervento diretto delle guardie giurate ai fini della qualificazione dell'attività di vigilanza privata ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S..

Al contrario il Collegio ha mostrato di condividere il parere di questa Amministrazione secondo cui l'elemento che qualifica un determinato servizio come vigilanza privata è dato dal suo porsi come attività di salvaguardia del bene affidato alle proprie cure e quindi come attività volta, in via mediata, a contribuire alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.



Ministero dell'Interno

- 3 -

Il Consiglio di Stato, quindi, ha concluso affermando che i servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art.134 T.U.L.P.S. e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata. :

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza delle S.S.I.L., segnalando che tornerà gradito ricevere un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

Giorgio Napolitano

STG/mp

[Handwritten signature]